

## IVA

### **Riaddebiti “omologati” ai fini Iva nel mandato senza rappresentanza**

di **Sandro Cerato**

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**IL PLAFOND PER GLI ESPORTATORI ABITUALI E GLI ALTRI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL CREDITO IVA**

Scopri di più >

Con il [principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020](#) l'Agenzia conferma che, ai fini Iva, nel **mandato senza rappresentanza** il riaddebito delle spese anticipate dal mandatario al mandante assumono la stessa natura delle spese sostenute dal mandatario. Laddove tali spese siano riferite ad oneri retributivi e previdenziali riguardanti contratti di somministrazione di lavoro temporaneo **il riaddebito non deve essere soggetto ad Iva.**

L'Agenzia ricorda che ai sensi dell'[articolo 26-bis L. 196/1997](#) *“I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il **soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo** è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi **non compresi nella base imponibile dell'Iva** di cui all'**articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**”.*

La regola in esame deve applicarsi anche nel caso in cui un soggetto (Alfa) **stipuli dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo in favore di altro soggetto** (Beta) e quest'ultimo si assume l'onere di **rimborsare alla controparte** (Alfa) i **costi di gestione sostenuti ed anticipati.**

In tale ipotesi, infatti, si realizza la fattispecie contrattuale del **mandato senza rappresentanza di cui all'[articolo 1703 cod.civ.](#)**, in base al quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante).

In particolare, nel **mandato senza rappresentanza**, il **mandatario agisce nell'interesse del mandante**, ma spende il proprio nome, e, conseguentemente, acquista in proprio gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.

**Ai fini Iva**, trova applicazione l'[articolo 3, comma 3, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972](#) secondo

cui *“le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”*.

È interessante ricordare (come del resto è precisato anche nel principio di diritto in esame) che nell'ambito del **mandato senza rappresentanza si realizza, in ambito Iva, il principio dell'omologazione delle prestazioni rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo** (e viceversa).

Tale aspetto assume particolare rilievo nell'ambito della **territorialità delle prestazioni di servizi** qualora una parte anticipi spese **a nome proprio ma per conto di un terzo** soggetto e **provveda successivamente al “ribaltamento” di tali costi alla controparte**.

Come più volte ribadito dalla prassi dell'Agenzia delle entrate (si vedano, ad esempio, [risoluzioni 6/E/1998](#), [146/E/1999](#) e [170/E/1999](#)), **anche ai fini della territorialità dell'operazione** (di cui agli articoli da [7-ter](#) a [7-septies D.P.R. 633/1972](#)) il servizio assume la stessa natura (cd. “omologazione”) **sia nei rapporti mandatario-terzo, sia nei rapporti “interni” tra mandatario e mandante**.

Accade spesso nei rapporti commerciali che un **soggetto passivo proceda al riaddebito ad altro soggetto di alcuni oneri anticipati**.

Si pensi, ad esempio, alle **spese di trasporto di beni** per le quali il contratto è stipulato da un soggetto (**mandatario**) e successivamente le spese sono **riaddebitate** ad altro soggetto passivo (**mandante**).

In tale ipotesi, in entrambi i rapporti (**mandatario – terzo e mandatario – mandante**) il servizio mantiene la **natura di servizio di trasporto di beni**, per il quale la territorialità è disciplinata dall'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) con conseguente **rilevanza nel Paese del committente** (che nel caso di specie si qualifica come “business”).

Laddove il mandante sia un **soggetto passivo d'imposta in altro Stato**, il mandatario italiano provvede ad emettere **fattura fuori campo Iva** ai sensi del predetto [articolo 7-ter](#).